

2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TARANTO

N. [REDACTED]
G. [REDACTED] GEOM.
[REDACTED] RE.

Il Tribunale di Taranto – giudice dott.ssa Rossella Di Todaro - ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Art 281 sexies c.p.c.-

nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] R.G. anno 2013 Affari Civili Contenziosi promossa da
[REDACTED] r.l., in liquidazione, in persona del liquidatore, rappr. e difeso dall'
avv. [REDACTED]

-attore-

CONTRO

BANCA [REDACTED] s.p.a. in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappr. e difeso dall' avv. [REDACTED]

-opposto-

Oggetto: "SALDO CONTO CORRENTE BANCA [REDACTED]"

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato alla controparte in data 17/5/2013 la società istante esponeva di aver intrattenuto con la banca convenuta un rapporto di conto corrente n. [REDACTED] e mutui ipotecari, del quale però non aveva alcuna documentazione, ossia non era in grado di produrre il contratto, gli estratti conto relativi al rapporto e le comunicazioni eventualmente ricevute in ordine alle modifiche delle condizioni contrattuali. Riteneva, però, che fossero state applicate nel corso del rapporto condizioni inique, quali la capitalizzazione trimestrale degli interessi, tassi usurari ecc.

Chiedeva, pertanto, al tribunale adito, previo ordine di esibizione alla banca relativo a tutti i documenti sindacati, di disporre consulenza tecnica contabile al fine di accertare la sussistenza di comportamenti illeciti da parte della banca e l'esatto saldo del rapporto alla data attuale.

Si costituiva la convenuta rilevando l'assoluta nullità e comunque infondatezza dell'azione spiegata, per avere natura meramente esplorativa. Ne chiedeva il rigetto.

La domanda è infondata. Ai sensi dell'art 2697 c.c. chi agisce in giudizio per far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. La società attrice ha assunto la condotta illecita della banca convenuta, che le avrebbe imposto in contratto, o successivamente con

EX PARTE CREDITORIS



variazioni unilaterali sfavorevoli al cliente, condizioni inique o poste in violazione della legge. Al fine di dimostrare ciò avrebbe dovuto innanzitutto produrre il contratto costitutivo del rapporto di conto corrente e indicare in modo specifico quali condizioni, a suo dire, sarebbero illegittime, nonché avrebbe dovuto esibire le comunicazioni della banca con cui gli venivano poste variazioni peggiorative del rapporto, nonché tutti gli estratti conto da cui si evincessero le condizioni praticate in concreto e comunque sulla base dei quali il giudice potesse disporre una consulenza ricostruttiva del rapporto. Quanto ai mutui, dedotti solo genericamente nell'atto di citazione, avrebbe dovuto produrre i contratti costitutivi e gli estratti contabili relativi all'andamento dei rapporti. In mancanza di una idonea attivazione da parte del correntista, il giudice non può supplire alla sua carenza probatoria ordinando alla banca di esibire la documentazione in suo possesso e disponendo una consulenza contabile alla ricerca di eventuali irregolarità, mancando contestazioni specifiche in ordine alle condizioni praticate. E non può la società istante lamentare l'impossibilità a procurarsi tale documentazione, perché essa indipendentemente dalla liquidazione, è sempre lo stesso soggetto giuridico che ha stipulato i contratti con la banca e che doveva conservare la documentazione relativa.

In ogni caso, ai sensi dell'art 119 T.U. bancario il liquidatore avrebbe potuto e dovuto chiedere alla banca prima di intraprendere il giudizio, copia di tutta la documentazione in suo possesso inerente i rapporti contrattuali intrattenuti con la banca. L'adempimento alla richiesta di esibizione ex art 210 c.p.c. - la giurisprudenza prevalente, muovendo dalla considerazione che l'ordine di esibizione ex art- 210 c.p.c. è uno strumento istruttorio officioso e residuale, utilizzabile soltanto quando la prova del fatto non sia acquisibile altrimenti e l'iniziativa non presenti finalità meramente esplorative, vale a dire non sia diretta a indagare se il documento contenga la prova stessa, ha affermato che l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. è inammissibile quando abbia a oggetto documenti direttamente necessari alla parte istante, vale a dire documenti che la parte - nel diligente assolvimento dell'onere probatorio su di essa gravante - avrebbe potuto e dovuto acquisire o, quindi, allegare agli atti di causa. In particolare, costituisce *ius receptum* il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "non può essere ordinata, in relazione al disposto dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione in giudizio di un documento di una parte o di un terzo, allorquando l'interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa ..." (cfr. da ultimo Cass. Sez. I, Sentenza n. 17948 del 08/08/2006; Cass. N. 10043/2004; Cass. N. 5908/2004; Cass. N. 11072/2003; Cass. N. 12782/2003; Cass. N. 10916/2003; Cass. N. 149/2003; Cass. N. 4363/1997; Cass. N. 4907/1988).





Con specifico riguardo alla documentazione bancaria, sussiste il diritto del correntista, ex art. 119, comma 4, T.U.B., di ottenere dall'istituto bancario, a proprie spese, in consegna di copia della documentazione relativa a ciascuna operazione registrata sull'estratto conto nell'ultimo decennio indipendentemente dall'adempimento del dovere di informazione da parte della banca e anche dopo lo scioglimento del rapporto; tale diritto si configura come un diritto sostanziale autonomo, la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica finale e non strumentale, ragione per cui, per il suo riconoscimento, non assume alcun rilievo l'utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione, una volta ottenuta.

Stante, quindi, il diritto sostanziale ex art. 119, comma 4, c.p.c. riconosciuto al correntista di chiedere e ottenere dalla banca tutta la documentazione contabile inerente al rapporto, è evidente che nel caso in cui il correntista - attore non produca la documentazione contabile a sostegno della domanda, né tanto meno dimostri di avere avanzato, prima del giudizio, richiesta alla banca, ai sensi della citata norma, di acquisizione della detta documentazione contabile e di non avere ricevuto riscontro o di avere avuto un diniego alla detta richiesta, tale carenza probatoria non può essere colmata mediante l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. rivolto alla banca e avente a oggetto la documentazione contabile inerente al rapporto bancario.

In altri termini, l'ordine di esibizione ex art. 210 del codice di rito non può supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico dell'attore istante.

In conclusione la totale carenza probatoria della domanda e l'impossibilità di acquisire la documentazione fondante, stante la decadenza in cui è già incorsa l'istante, stante, altresì, l'impossibilità di disporre, con la domanda, allo stesso consulente di acquisire la documentazione necessaria, in mancanza del consenso di ambedue le parti (è possibile tale facoltà nei limiti dell'art. 198, 2° comma, c.p.c.) giustificano il rigetto della domanda.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:

- rigetta la domanda;
- condanna la parte attrice al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 3000,00 per compensi professionali, oltre iva, epa e spese forfettarie, come per legge.

Taranto, 4/2/2015

IL GIUDICE

Rosella Di Nofaro
Rosella Di Nofaro

DEPOSITATA IN DATA 4-2-15 NELLA
CANCELLERIA FUNZIONARIA DEL TRIBUNALE
DI TARANTO
Dr. Rocco CANTATORE